

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Santa Croce sull'Arno

56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) -Distretto Scolastico n° 24
Via Pisacane, 15 Tel. 0571-30069 – FAX 0571-30693
C.F. 91009050500 –CM.PIIC810006- www.icsantacrocesa.it
e-mail piic810006@istruzione.it–pec: piic810006@pec.istruzione.it



Prot. n. 918/02/05/FP del 24 Febbraio 2017

> **All'A.A. Sig.ra Sabatino Antonietta**
Fascicolo Personale
Via Pietro Micca, 10
SAN MARCELLINO (CE)
Raccomandata R1

> **Al Dirigente Dott. Luigi Sebastiani**
Ambito Territoriale Pisa
usppi@postacert.istruzione.it

> **Alla Ragioneria Territoriale dello Stato della Provincia di Pisa**
rts-pi.rgs@pec.mef.gov.it

> **A tutte le Scuole della Provincia**
Posta Istituzionale

Oggetto: *Rescissione contratto e depennamento dalle graduatorie_Provvedimento di Abbandono dal servizio ex. art. 7 del D.M. 13.12.2000*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 13.12.2000 'Regolamento recante modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art.4 della legge 30.05.1999, n. 124' e precisamente quanto stabilito dall'art.7;

RILEVATO che l'A.A. Sig.ra Antonietta Sabatino si è assentata dal servizio dal giorno 17 gennaio 2017 in poi, senza giustificato motivo;

PRESO ATTO che l'A.A. Sig.ra Antonietta Sabatino dal 17 gennaio 2017 non ha riassunto servizio neanche a seguito della diffida posta in essere in data 30.01.2017 da parte della scrivente;

DECRETA

Art. 1

Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da questo Istituto con l'A.A. Sig.ra Antonietta Sabatino con atto Prot. n. 4907FP del 17/09/2016 per il periodo dal 16/09/2016 al 31/08/2017 è da ritenersi risolto in data 17 gennaio 2017 per abbandono del servizio senza giustificato motivo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Santa Croce sull'Arno

56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) -Distretto Scolastico n° 24
Via Pisacane, 15 Tel. 0571-30069 – FAX 0571-30693
C.F. 91009050500 –CM.PIIC810006- www.icsantacrocesa.it
e-mail piic810006@istruzione.it–pec: piic810006@pec.istruzione.it



Art. 2

La perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'art. 2 del D.M. 13.12. 2000 citato in premessa, per l'anno scolastico successivo;

Art. 3

La perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Art. 4

Il presente provvedimento ha validità retroattiva a valere dal 17 gennaio dal 2017.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRAZIA MAZZONI**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*